BPPB

BANCA POPOLARE
DI PUGLIA E BASILICATA

REGOLAMENTO ASSEMBLEARE

4 AGOSTO 2026

BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA società cooperativa per azioni – Sede Legale e Direzione Generale: Via O. Serena n. 13, 70022 Altamura (BA) – Telefono: 0808710111 – Fax: 0808710714 - BIC-SWIFT:BPDMIT3B – www.bppb.it – Iscrizione all'Albo delle Banche 05293.6 – Codice fiscale e Partita IVA: 00604840777 – Numero di iscrizione al Registro delle imprese: n. 00604840777 di Bari – Iscrizione all'Albo Società Cooperative (sezione Cooperative diverse, cat. altre cooperative) n. A159699 – Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi – Capitale Sociale e Riserve: Euro 405.093.680 al 31/12/2025.

SOMMARIO

CAPO PRIMO – DISPOSIZIONI PRELIMINARI 4
Art. 1 Oggetto del Regolamento 4
Art. 2 Avviso di convocazione e pubblicazione delle relazioni illustrative 4
Art. 3 Intervento all'Assemblea 6
CAPO SECONDO - COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA 6
Art. 4 Rappresentanza in Assemblea 6
Art. 5 Accesso ai locali in cui si svolge l'Assemblea 7
Art. 6 Formalità preliminari 7
Art. 7 Svolgimento dei lavori 8
CAPO TERZO – DISCUSSIONE 10
Art. 8 Illustrazione degli argomenti posti all'ordine del giorno 10
Art. 9 Discussione 10
Art. 10 Poteri del Presidente 11
Art. 11 Chiusura della discussione 11
Art. 12 Riammissione degli esclusi 11
CAPO QUARTO – MODALITÀ DI ELEZIONE ALLE CARICHE SOCIALI 12
Art. 13 Amministratori 12
Art. 14 Sindaci 12
Art. 15 Probiviri 12
Art. 16 Verifica delle candidature e predisposizione delle schede di voto 12
CAPO QUINTO – MODALITÀ DI VOTAZIONE 14
Art. 17 Votazione palese 14
Art. 18 Votazione sulle cariche sociali 14
Art. 19 Chiusura delle operazioni di voto e proclamazione degli eletti 16

CAPO PRIMO – DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1 Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina, in conformità a quanto previsto dall'art. 24 dello Statuto, il funzionamento delle Assemblee ordinarie e straordinarie dei Soci cooperatori (di seguito, anche, semplicemente, "Assemblea generale", "Assemblea" o "Assemblea dei Soci") della Banca Popolare di Puglia e Basilicata, nonché le modalità di elezione da parte dell'Assemblea alle cariche sociali.

2. Il funzionamento dell'Assemblea speciale dei Soci finanziatori è disciplinato dallo Statuto e dall'apposito Regolamento approvato dall'Assemblea speciale medesima ai sensi dell'art. 29-bis, comma 8, dello Statuto.

3. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si intendono qui integralmente richiamate le norme di legge e di Statuto della Società.

4. Il presente Regolamento è composto di 19 articoli.

Art. 2 Avviso di convocazione e pubblicazione delle relazioni illustrative

1. Fermo quanto previsto dal successivo comma 2, ai sensi dell'art. 21 dello Statuto, l'avviso di convocazione dell'Assemblea dei Soci cooperatori riporta:

a. il luogo in cui si svolge l'Assemblea;

b. la data e l'ora di convocazione;

c. le materie poste all'ordine del giorno;

d. le modalità di esercizio del voto mediante altri mezzi di telecomunicazione nonché le ulteriori informazioni previste dall'art. 23, comma 9, dello Statuto, ivi incluso il testo, per esteso, delle deliberazioni da adottare;

e. l'eventuale data per la seconda convocazione e le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge;

f. nel caso in cui l'Assemblea si svolga anche mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, in conformità a quanto previsto dall'art. 23, comma 7, dello Statuto, l'avviso di convocazione precisa, inoltre, le modalità attraverso cui è possibile prendere parte all'Assemblea mediante tali sistemi;

g. eventuali ulteriori informazioni per intervenire o per votare all'Assemblea.

2. Qualora il Consiglio di Amministrazione abbia previsto che l'intervento in Assemblea e l'esercizio del voto avvengano altresì per il tramite del rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'art. 23, comma 8, dello Statuto e dell'art. 135-undecies del D.Lgs. n. 58/1998 ("TUF"), l'avviso di convocazione dovrà essere predisposto conformemente anche a quanto previsto dall'art. 135-undecies, comma 5-bis, del TUF, indicando altresì, nel rispetto di quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 126-bis, 127-ter, 135-bis, 135-undecies, comma 5-bis, del TUF, le modalità e i termini entro i quali i Soci cooperatori possono proporre l'integrazione dell'ordine del giorno dell'Assemblea, formulare nuove proposte di deliberazione sulle materie già all'ordine del giorno, nonché porre domande sugli argomenti in trattazione, anche

anteriormente all'Assemblea.

3. L'avviso di convocazione deve essere pubblicato nei modi e nei termini di legge. Il Consiglio di Amministrazione ha, inoltre, facoltà di utilizzare ulteriori mezzi di pubblicazione e pubblicità.

4. La Banca, in tempo utile e, in ogni caso, nel rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente, mette a disposizione sul proprio sito internet, per ciascun punto all'ordine del giorno, le relazioni illustrative, le proposte di deliberazione e ogni ulteriore documento ritenuto utile ai fini dell'esercizio consapevole dei diritti sociali da parte dei Soci cooperatori.

CAPO SECONDO – COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA

Art. 3 Intervento all'Assemblea

1. Hanno diritto di intervenire all'Assemblea e di esercitarvi i diritti di voto i Soci cooperatori iscritti nel libro dei soci secondo le modalità e i termini fissati dallo Statuto e riportati nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.

2. Gli aventi diritto ad intervenire all'Assemblea devono esibire agli incaricati della Banca, all'ingresso dei locali designati per l'adunanza, il proprio biglietto di ammissione, e le eventuali deleghe, unitamente a un valido documento di identità. Dai biglietti di ammissione viene staccata una contromatrice di controllo, che viene riconsegnata al Socio per l'esercizio del diritto di voto.

3. Qualora il Consiglio di Amministrazione abbia previsto che l'intervento in Assemblea e l'esercizio del voto possano avvenire anche per il tramite del rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'art. 23, comma 8, dello Statuto e dell'art. 135-undecies del TUF, le modalità di esercizio del voto e la documentazione da trasmettere al rappresentante designato sono indicate nei relativi moduli di delega.

4. I Soci cooperatori che esercitano il voto mediante altri strumenti elettronici o che conferiscono delega al rappresentante designato dalla Società non possono partecipare fisicamente all'adunanza assembleare, avendo gli stessi già esercitato i propri diritti di intervento e di voto.

5. All'Assemblea non possono assistere persone diverse dai Soci cooperatori, salvo quelle invitate dal Presidente, che informa della loro presenza l'Assemblea in apertura di adunanza.

Art. 4 Rappresentanza in Assemblea

1. La rappresentanza in Assemblea è disciplinata dalle norme di legge e dello Statuto. La facoltà di ciascun Socio cooperatore di farsi rappresentare da un altro Socio cooperatore è consentita anche nelle ipotesi in cui il Consiglio di Amministrazione abbia previsto che l'intervento in Assemblea e l'esercizio del voto avvengano anche per il tramite del rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'art. 23, comma 8, dello Statuto e dell'art. 135-undecies del TUF. In tal caso, il Socio cooperatore delegato è legittimato a conferire delega al rappresentante designato anche in nome e per conto del Socio cooperatore delegante.

2. Le deleghe devono essere compilate a norma di legge. Eventuali formalità prescritte da specifiche disposizioni di legge, sono indicate nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.

3. Ciascun Socio cooperatore può essere portatore di massimo dieci deleghe. Non è ammessa la rappresentanza da parte di chi non è Socio cooperatore, anche se munito di procura generale, salvo i casi di rappresentanza legale o necessaria.

4. Non possono essere rilasciate deleghe ad Amministratori, Sindaci o Dipendenti della Società, i quali possono rappresentare solo i minori sui quali esercitano la responsabilità genitoriale o di cui abbiano comunque la rappresentanza.

5. I rappresentanti non sono però eleggibili in tale veste alle cariche sociali.

6. In caso di contestazione sul diritto di partecipare all'Assemblea, decide inappellabilmente, a termini di Statuto, il Presidente dell'Assemblea.

Art. 5 Accesso ai locali in cui si svolge l'Assemblea

1. Fermo quanto previsto dall'art. 3, commi 2 e 4, ciascun Socio cooperatore è ammesso nell'area dell'adunanza assembleare, per tale intendendosi tanto la sala dell'Assemblea quanto gli eventuali ambienti ad essa annessi o collegati, nei quali tramite strumenti audio-visivi è resa manifesta l'attività che viene svolta nella sala assembleare.

2. I Soci cooperatori che per qualsiasi ragione si allontanino dall'area assembleare sono tenuti a comunicarlo agli incaricati e ad esibire nuovamente la contromatrice di controllo di cui all'art. 3 al fine di essere riammessi.

3. All'interno dell'area assembleare è fatto espresso divieto, tanto ai Soci cooperatori partecipanti quanto ad eventuali invitati, di utilizzare apparecchi fotografici, video o similari, strumenti di registrazione di qualsiasi genere e apparecchi di telefonia mobile.

4. In deroga a quanto precede e per esigenze di pubblica informazione, il Presidente può ammettere giornalisti, fotografi e/o troupe radiotelevisive.

Art. 6 Formalità preliminari

1. All'ora fissata nell'avviso di convocazione, assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, colui che lo sostituisce ai sensi di Statuto.

2. In mancanza, la presidenza dell'Assemblea è assunta da persona designata a maggioranza semplice dagli intervenuti.

3. Il Presidente fa constare preliminarmente a verbale:

a. la presenza e il nominativo dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;

b. l'eventuale presenza all'adunanza di categorie di soggetti non Soci (es. invitati, dipendenti non Soci, stampa);

c. se l'Assemblea è tenuta mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, verificando la presenza delle condizioni a tal fine previste dalla legge e dallo Statuto, avuto particolare riguardo all'idoneità dei collegamenti audio-video o telematici, alla possibilità di identificare i Soci cooperatori partecipanti a distanza, nonché alla possibilità, per gli stessi, di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati, di poter visionare, ricevere e trattare la documentazione e di esprimere il voto nelle deliberazioni;

d. il numero complessivo dei Soci cooperatori intervenuti e il numero di voti che sono legittimati a esercitare, tenuto conto dei biglietti di ammissione ritirati all'ingresso dagli incaricati, dei voti fatti pervenire mediante altri mezzi di telecomunicazione, nonché, qualora previsto, delle deleghe conferite al rappresentante designato.

4. Accertate le condizioni di validità previste dallo Statuto per ciascun tipo di Assemblea, il Presidente dichiara l'Assemblea validamente costituita e atta a deliberare sui punti posti all'ordine del giorno, aprendone i lavori; in caso contrario, trascorsa un'ora da quella fissata per l'inizio dell'adunanza, la dichiara non validamente costituita e la rinvia a nuova o successiva convocazione.

5. Il Presidente, accertato che l'Assemblea è validamente costituita, dà lettura dell'avviso di convocazione pubblicato a termini di legge.

6. L'Assemblea, su proposta del Presidente, nomina un segretario, salvo che nel caso di assemblee straordinarie, o quando il Presidente lo reputi opportuno, in cui tale funzione è svolta da un notaio da lui designato.

7. Il segretario dell'Assemblea può essere assistito da persone di propria fiducia e avvalersi, eventualmente, di apparecchi di registrazione unicamente quale ausilio nella predisposizione del verbale.

Art. 7 Svolgimento dei lavori

1. Il Presidente ha pieni poteri per la direzione dell'Assemblea e, in particolare:

a. per l'accertamento della regolarità delle deleghe e, in genere, del diritto degli intervenuti a partecipare all'Assemblea;

b. per constatare se questa sia regolarmente costituita ed in numero valido per deliberare;

c. per dirigere e regolare la discussione e per stabilire le modalità delle votazioni nel corso dell'adunanza, proclamandone i risultati. Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione, in conformità alle disposizioni normative e statutarie, abbia deliberato di consentire l'esercizio del diritto di voto mediante altri mezzi elettronici o anche mediante rappresentante designato ai sensi dell'art. 23, comma 8, dello Statuto, il Presidente può impartire specifiche disposizioni ai fini dell'ordinato scrutinio di tali voti.

2. Al fine di garantire un ordinato ed efficiente svolgimento dei lavori, il Presidente può:

a. farsi assistere da componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale, dal notaio incaricato (ove presente), dall'Amministratore Delegato (ove nominato), dal Direttore Generale, ovvero, da altro personale della Banca;

b. avvalersi della collaborazione di persone di propria fiducia per verificare che i presenti abbiano i requisiti necessari per partecipare all'Assemblea e risolvere eventuali contestazioni.

3. Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto, l'Assemblea, su proposta del Presidente, nomina fra i Soci cooperatori intervenuti due o più scrutatori anche per l'approvazione e sottoscrizione del verbale. Inoltre, per un ordinato e celere svolgimento dei lavori e delle operazioni di voto ed in considerazione del numero dei Soci cooperatori presenti in proprio e per delega, il Presidente può proporre all'Assemblea la nomina di un numero adeguato di Soci cooperatori in qualità di assistenti degli scrutatori.

4. I lavori dell'Assemblea si svolgono, di regola, in un'unica adunanza.

5. Qualora la trattazione dell'ordine del giorno non si esaurisca in una riunione, il Presidente, a norma

dell'art. 28 dello Statuto, può prorogare i lavori dell'Assemblea; a tal fine, contestualmente fissa il giorno e l'ora della riunione per la prosecuzione dei lavori entro l'ottavo giorno successivo, mediante dichiarazione da farsi all'adunanza e senza necessità di altro avviso.

6. Nella sua successiva riunione, l'Assemblea si costituisce e delibera con le stesse maggioranze stabilite per la validità della costituzione e delle deliberazioni dell'Assemblea di cui rappresenta la prosecuzione. I voti validamente espressi mediante altri mezzi di telecomunicazione ovvero per il tramite del rappresentante designato dalla Società restano validi anche ai fini della seduta di prosecuzione.

CAPO TERZO – DISCUSSIONE

Art. 8 Illustrazione degli argomenti posti all'ordine del giorno

1. Il Presidente e, su suo invito, coloro che lo assistono, illustrano gli argomenti posti all'ordine del giorno e le proposte sottoposte alla approvazione dell'Assemblea.

2. Al fine di garantire una più efficiente trattazione e una più ordinata discussione, il Presidente può, con l'approvazione dei soli Soci cooperatori presenti fisicamente all'adunanza assembleare:

a. variare l'ordine di trattazione degli argomenti rispetto a quello risultante dall'avviso di convocazione;

b. procedere alla trattazione congiunta di più argomenti connessi, da sottoporre a votazione congiunta o separata;

c. disporre che la votazione avvenga al termine della discussione di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno, anziché punto per punto.

Art. 9 Discussione

1. Dopo l'illustrazione di ciascun argomento posto all'ordine del giorno, il Presidente dichiara aperta la discussione e dà la parola a coloro che ne abbiano fatto richiesta.

2. Ogni Socio cooperatore ha diritto a prendere la parola su ciascuno degli argomenti posti in discussione ed esprimere le proprie opinioni. Ogni Socio cooperatore, indipendentemente dal numero di deleghe di cui è portatore, ha la possibilità di fare un solo intervento sull'argomento in discussione, salvo un'ulteriore dichiarazione di voto di brevissima durata.

3. Gli interventi devono essere strettamente attinenti all'argomento in discussione.

4. Il Presidente o, su suo invito, coloro che lo assistono, l'Amministratore Delegato (ove nominato) o il Direttore Generale, rispondono al termine di tutti gli interventi sugli argomenti posti in discussione ovvero dopo ciascun intervento. Il Presidente ha facoltà di non rispondere a domande non pertinenti rispetto all'argomento posto in discussione, ovvero alle quali sia già stata data risposta prima dell'inizio dell'Assemblea ai sensi della normativa vigente, nonché quando la diffusione delle informazioni richieste appaia in contrasto con le disposizioni che disciplinano la corretta informazione del mercato. La risposta alle domande aventi il medesimo contenuto può essere fornita unitariamente. Il Presidente, considerato il numero degli interventi previsti, l'oggetto e l'importanza dei singoli argomenti all'ordine del giorno, fissa il periodo di tempo a disposizione di ciascun Socio cooperatore per svolgere il proprio intervento.

5. Scaduto il periodo di tempo assegnato, il Presidente invita l'oratore a concludere. Se l'invito non viene accolto, il Presidente provvede a togliergli la parola. Gli interventi sono verbalizzati, a norma dell'art. 2375 cod. civ., dal Segretario dell'Assemblea.

Art. 10 Poteri del Presidente

1. Al Presidente compete di mantenere l'ordine nell'Assemblea, al fine di garantire il corretto svolgimento dei lavori. A questi effetti egli può disporre un servizio d'ordine assolto da personale ausiliario appositamente incaricato, dotato di segno di riconoscimento.

2. Il Presidente può togliere la parola agli intervenuti nei casi seguenti:

a. qualora il Socio cooperatore parli senza averne facoltà o continui a parlare dopo la scadenza del tempo assegnatogli;

b. previa ammonizione, nel caso di chiara ed evidente non pertinenza dell'intervento alla materia posta in discussione;

c. nel caso in cui il Socio cooperatore pronunci frasi sconvenienti o ingiuriose o inciti alla violenza o al disordine.

3. Qualora uno o più Soci cooperatori impediscano ad altri di articolare il proprio intervento, oppure provochino con il loro comportamento una situazione tale che non consenta il regolare svolgimento dell'Assemblea, il Presidente li invita all'osservanza del Regolamento. Se l'ammonizione risulta vana, il Presidente dispone l'allontanamento delle persone ammonite dalla sala della riunione per tutta la fase della discussione, avvalendosi degli incaricati del servizio d'ordine.

Art. 11 Chiusura della discussione

1. Esauriti gli interventi, le repliche e le risposte, il Presidente dichiara chiusa la discussione. Dopo la chiusura della discussione su ciascun argomento all'ordine del giorno, nessun Socio cooperatore, anche se precedentemente iscritto, potrà prendere la parola, salvo che per richiamo allo Statuto e/o al Regolamento.

Art. 12 Riammissione degli esclusi

1. Prima di dare inizio alle operazioni di voto, il Presidente riammette all'Assemblea coloro che ne fossero stati esclusi a norma del precedente art. 10 e procede alla verifica del numero legale dei presenti, in proprio, per delega, a distanza o votanti mediante altri strumenti elettronici, ovvero, per il tramite del rappresentante designato.

2. I provvedimenti di cui agli artt. 9 e 10 del presente Regolamento possono essere adottati, ove se ne verifichino i presupposti, anche durante la fase di votazione.

CAPO QUARTO – MODALITÀ DI ELEZIONE ALLE CARICHE SOCIALI

Art. 13 Amministratori

1. Alla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione di spettanza dell'Assemblea dei Soci cooperatori si procede sulla base di liste, che possono essere presentate dai Soci ovvero dal Consiglio, nel rispetto dei termini e delle modalità previste dallo Statuto. Dal momento in cui e fino a che saranno in circolazione azioni di finanziamento rappresentative di almeno il 5% (cinque per cento) del capitale sociale, alla nomina di uno o due componenti il Consiglio di Amministrazione, provvede l'Assemblea speciale dei Soci finanziatori, nei termini e con le modalità previsti dallo Statuto.

Art. 14 Sindaci

1. Alla nomina dei componenti il Collegio Sindacale di spettanza dell'Assemblea dei Soci cooperatori si procede sulla base di liste, che possono essere presentate dai Soci cooperatori ovvero dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dei termini e delle modalità previste dallo Statuto. Dal momento in cui e fino a che saranno in circolazione azioni di finanziamento rappresentative di almeno il 5% (cinque per cento) del capitale sociale, alla nomina di un Sindaco effettivo provvede l'Assemblea speciale dei Soci finanziatori, nei termini e con le modalità previsti dallo Statuto.

Art. 15 Probiviri

1. I componenti il Collegio dei Probiviri vengono nominati dall'Assemblea, sulla base di candidature, presentate dal Consiglio di Amministrazione o da ciascun interessato che abbia la qualità di Socio cooperatore, con le modalità previste dallo Statuto.

Art. 16 Verifica delle candidature e predisposizione delle schede di voto

1. Le liste o le candidature presentate senza l'osservanza dei termini e delle modalità prescritte dallo Statuto sono dichiarate inammissibili e considerate come non presentate dal Consiglio di Amministrazione. Con riferimento alle liste, la documentazione incompleta relativa a singoli candidati di una lista comporta soltanto l'esclusione dei candidati stessi, senza invalidare la presentazione della lista di appartenenza.

2. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione deve dare tempestiva e motivata comunicazione scritta, con qualsiasi mezzo idoneo a garantirne la ricezione: nel caso di dichiarazione di inammissibilità di una lista, ai primi cinque Soci cooperatori presentatori della medesima; nel caso di dichiarazione di inammissibilità di una candidatura singola, direttamente all'interessato.

3. Verificate le condizioni di ammissibilità, il Presidente del Consiglio di Amministrazione cura che vengano predisposte le schede di voto - secondo un modello uniforme e comunque distinte per le votazioni per il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale e il Collegio dei Probiviri - relative alle cariche sociali di nomina dell'Assemblea dei Soci cooperatori. Inoltre:

a. su ciascuna scheda da utilizzare per le votazioni per il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale, sono riportate tutte le liste di candidati, elencate in ordine cronologico di presentazione;

b. su ciascuna scheda da utilizzare per le votazioni per il Collegio dei Probiviri saranno indicati a stampa i nominativi dei candidati, elencati in ordine di presentazione delle relative candidature.

c. ogni scheda sarà previamente vistata da due componenti del Collegio Sindacale.

4. Le disposizioni di cui al comma 3, ad esclusione della lettera c), si applicano, in quanto compatibili, anche nell'ipotesi di esercizio del diritto di voto mediante altri mezzi di telecomunicazione ai sensi dell'art. 23, comma 9, dello Statuto, nonché mediante il rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'art. 23, comma 8, dello Statuto e dell'art. 135-undecies del TUF, fermo restando il rispetto di eventuali prescrizioni di legge o regolamentari in ordine al contenuto della scheda recante le istruzioni di voto.

CAPO QUINTO – MODALITÀ DI VOTAZIONE

Art. 17 Votazione palese

1. A norma dell'art. 27 dello Statuto «le votazioni in Assemblea hanno luogo in modo palese, ma per la nomina delle cariche sociali si procede a scrutinio segreto, salvo che l'Assemblea, su proposta del Presidente, consenta di procedere con voto palese». Qualora su un argomento all'ordine del giorno siano state presentate proposte di delibera tra loro alternative, il Presidente mette in votazione prima il testo proposto dal Consiglio di Amministrazione e poi, in caso di mancata approvazione, gli altri testi.

2. Per lo scrutinio palese, il Presidente può adottare uno dei seguenti metodi: alzata di mano o alzata e seduta, con prova e controprova. Coloro che intendono votare contro o astenersi devono fornire il proprio nominativo al Segretario dell'Assemblea per la verbalizzazione ai fini della legittimazione all'esercizio delle tutele previste dall'ordinamento.

3. Per lo scrutinio palese il Presidente può, altresì, ammettere l'ausilio di sistemi elettronici, che rilevano i voti favorevoli, contrari ed astenuti e garantiscono l'immediata conoscibilità e verificabilità dell'esito delle votazioni, secondo quanto disciplinato nel relativo Protocollo Operativo reso disponibile ai Soci sul sito Internet della Banca entro la data di pubblicazione dell'avviso di convocazione.

4. Inoltre, ove il Presidente lo ritenga necessario la votazione palese può essere effettuata tramite la conta analitica dei voti dei favorevoli, dei contrari e degli astenuti attraverso le postazioni installate in sala.

5. Ai fini dell'esercizio del diritto di voto, mediante altri mezzi di telecomunicazione, ai sensi dell'art. 23, comma 9, dello Statuto, sono comunque predisposti appositi moduli elettronici di voto, recanti per esteso il testo delle deliberazioni da adottare. Il diritto di voto mediante altri mezzi di telecomunicazione potrà essere esercitato fino alle ore ventiquattro del secondo giorno precedente quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione.

6. Qualora il Consiglio di Amministrazione abbia previsto che l'intervento in Assemblea e l'esercizio del voto possano avvenire anche per il tramite del rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'art. 23, comma 8, dello Statuto e dell'art. 135-undecies del TUF, il voto palese è esercitato mediante il modulo di delega e le relative istruzioni di voto, predisposti conformemente alle pertinenti disposizioni normative e regolamentari. Il modulo di delega, corredato delle istruzioni di voto, deve essere trasmesso al rappresentante designato nel rispetto dei termini di legge.

7. All'esito di ciascuna votazione, il Presidente dichiara approvata la deliberazione che abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza richiesta dalla legge o dallo Statuto Sociale.

Art. 18 Votazione sulle cariche sociali

1. Qualora, su proposta del Presidente, l'Assemblea deliberi di procedere con votazione palese anche per la nomina delle cariche sociali di propria spettanza, le liste o i candidati vengono votati singolarmente secondo le modalità di cui al precedente art. 17. Ai fini della deliberazione in ordine all'adozione del voto palese per la nomina delle cariche sociali, rileva esclusivamente il voto dei Soci cooperatori presenti fisicamente all'adunanza assembleare. Qualora l'Assembleа deliberi di procedere con votazione palese, tale modalità si applica esclusivamente ai Soci cooperatori presenti fisicamente all'adunanza assembleare:

resta fermo che il voto espresso mediante altri mezzi di telecomunicazione ai sensi dell'art. 23, comma 9, dello Statuto, ovvero per il tramite del rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'art. 23, comma 8, dello Statuto e dell'art. 135-undecies del TUF, rimane segreto nei confronti della Società, secondo quanto previsto dal presente articolo.

2. Prima di procedere alle votazioni, il Presidente dell'Assemblea dà lettura delle liste presentate per la nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale di spettanza dell'Assemblea generale, nonché dei nominativi dei candidati alla carica di componente il Collegio dei Probiviri, illustrando sinteticamente il curriculum dei candidati ritenuti proponibili. Il Presidente dà altresì comunicazione all'Assemblea degli esiti dell'eventuale Assemblea speciale dei Soci finanziatori in merito alla nomina di Amministratori e/o Sindaci di propria spettanza.

3. Per la votazione a scrutinio segreto nel corso dell'adunanza assembleare, valgono le regole di seguito indicate.

4. Le liste presentate per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale nonché i nominativi dei candidati alla carica di componente il Collegio dei Probiviri sono indicati in apposita locandina affissa nei locali dell'Assemblea e in prossimità del seggio.

5. Il seggio per le votazioni viene aperto subito dopo la illustrazione delle modalità di voto e viene chiuso all'orario comunicato all'Assemblea dal Presidente. Nel frattempo, l'Assemblea tratta gli altri punti all'ordine del giorno.

6. Durante le votazioni a scrutinio segreto, il Presidente curerà che ogni Socio cooperatore possa esprimere il proprio voto sulle altre materie all'ordine del giorno.

7. Le schede costituiscono strumento per le votazioni e sono distribuite dal seggio elettorale. I voti espressi su schede non conformi sono nulli.

8. La votazione viene effettuata su schede distinte per il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale e il Collegio dei Probiviri.

9. I Soci cooperatori devono presentarsi al seggio muniti di documento di identità, del proprio biglietto di ammissione all'Assemblea e degli eventuali biglietti di ammissione comprovanti eventuali deleghe e/o rappresentanze legali. Per ciascun organo sociale da eleggere, a ciascun Socio cooperatore verranno consegnate tante schede quanti sono i voti che può esprimere sulla base del biglietto di ammissione, delle eventuali deleghe di voto e delle rappresentanze legali.

10. Ad evitare che il Socio cooperatore legittimamente impedito sia privato del diritto di voto, tale Socio cooperatore - previa verbalizzazione da parte del Segretario dell'impedimento ed in analogia a quanto prevede il Testo Unico della legge per le elezioni della Camera dei Deputati - potrà esprimere il voto con l'aiuto di un Socio cooperatore di sua fiducia, esclusi gli Amministratori, i Sindaci ed i Dipendenti della Banca. Nessun Socio cooperatore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di una volta.

11. Ciascun votante può esprimere, mediante apposizione di un segno di croce e a pena d'invalidità della scheda:

a. una sola preferenza - in favore di una delle liste presenti sulla scheda - per l'elezione dei

componenti il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale di spettanza dell'Assemblea generale;

b. un numero di preferenze non superiore al numero dei posti da ricoprire, per l'elezione del Collegio dei Probiviri.

12. Ove non sia apposto alcun segno di scelta o nel caso in cui i segni di scelta siano superiori al numero dei posti da ricoprire la scheda sarà dichiarata nulla.

13. Coloro che intendono astenersi devono fornire il proprio nominativo al Segretario dell'Assemblea per la verbalizzazione ai fini della legittimazione all'esercizio delle ulteriori tutele previste dall'ordinamento.

14. Le operazioni di voto hanno inizio e terminano all'ora comunicata dal Presidente. Coloro che all'ora di chiusura delle operazioni di voto sono presenti presso il seggio, saranno ammessi a votare.

15. La votazione a scrutinio segreto si può svolgere, su iniziativa del Presidente, anche con l'ausilio di sistemi elettronici, idonei a garantire la segretezza del voto, secondo quanto disciplinato nel relativo Protocollo Operativo, reso disponibile ai Soci sul sito internet della Banca entro la data di pubblicazione dell'avviso di convocazione.

16. In deroga a quanto previsto dai commi precedenti, si applicano le seguenti disposizioni:

a. ai sensi dell'art. 23, comma 9, dello Statuto, il diritto di voto mediante altri mezzi di telecomunicazione potrà essere esercitato fino alle ore ventiquattro del secondo giorno precedente quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione;

b. qualora il Consiglio di Amministrazione abbia previsto che l'intervento in Assemblea e l'esercizio del voto possano avvenire anche per il tramite del rappresentante designato dalla Società, ai sensi dell'art. 23, comma 8, dello Statuto e dell'art. 135-undecies del TUF, il voto a scrutinio segreto è esercitato mediante il modulo di delega e le relative istruzioni di voto, predisposti in conformità alle pertinenti disposizioni normative e regolamentari. Il modulo di delega, corredato delle istruzioni di voto, deve pervenire al rappresentante designato entro i termini previsti dalla legge;

c. nei casi di cui alle lettere precedenti, il voto è segreto nei confronti della Società, ma noto al gestore della piattaforma elettronica utilizzata per l'esercizio del voto a distanza ovvero al rappresentante designato in ragione delle istruzioni di voto ricevute.

Art. 19 Chiusura delle operazioni di voto e proclamazione degli eletti

1. Trascorso il termine di tempo fissato dal Presidente per le votazioni, gli scrutatori effettuano lo scrutinio - computando, nei casi ammessi dallo Statuto, anche i voti espressi mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, altri mezzi di telecomunicazione e/o per il tramite del rappresentante designato dalla Società - e redigono il relativo verbale. Sulla base delle risultanze dello scrutinio, il Presidente proclama gli eletti, dando altresì comunicazione degli Amministratori e/o Sindaci eventualmente nominati dall'Assemblea speciale dei Soci finanziatori ai sensi dello Statuto.

2. Il Consiglio di Amministrazione cura la tempestiva diffusione al pubblico degli esiti delle deliberazioni assunte dall'Assemblea, nel rispetto delle modalità e dei termini previsti dalla normativa vigente.